



*Trasporti Pubblici Locali
Taranto*

STATUTO

Modificato con verbale di Assemblea Straordinaria del 27/06/2017 Atto
Notaio Angelina Latorraca rep. n° 134.451 - raccolta n° 26.534

INDICE

Titolo I - Denominazione - Oggetto - Durata

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Soci

Titolo II - Capitale sociale Azioni - Obbligazioni - Strumenti finanziari

Articolo 6 - Capitale sociale

Articolo 7 - Azioni

Articolo 8 - Aumenti di capitale - Diritto di opzione - Trasferibilità delle azioni

Articolo 9 - Obbligazioni

Titolo III - Organi sociali. L'assemblea

Articolo 10 - Assemblea

Articolo 11 - Riunioni

Articolo 12 - Convocazioni

Articolo 13 - Intervento

Articolo 14 - Presidenza

Articolo 15 - Costituzione e deliberazione

Articolo 16 - Verbale

Articolo 17 - Materie riservate all'Assemblea

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 18 - Organo Amministrativo

Articolo 19 - Sostituzioni

Articolo 20 - Compensi

Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Deleghe e attribuzioni

Articolo 23 - Convocazioni

Articolo 24 - Validità riunioni e deliberazioni

Articolo 25 - Poteri

Titolo V - Firma e rappresentanza sociale

Articolo 26 - Legale rappresentanza

Titolo VI - Direttore generale

Articolo 27 - Direttore generale, nomina e poteri

Titolo VII - Collegio Sindacale

Articolo 28 - Composizione, durata, sostituzioni, compiti

Articolo 29 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Articolo 30 - Retribuzione, riunioni, doveri e responsabilità

Articolo 31 - Controllo contabile

Titolo VIII - Bilancio della Società

Articolo 32 - Esercizio sociale

Articolo 33 - Destinazione degli utili

Articolo 34 - Finanziamenti

Titolo IX - Recesso, scioglimento e disposizioni finali

Articolo 35 - Recesso

Articolo 36 - Scioglimento

Articolo 37 - Foro competente

Articolo 38 - Rinvio

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "CTP - S.p.A".

Articolo 2 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate, di tutte le attività indicate nel presente articolo, inclusa la consulenza ad esse relativa:

a) la gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, sull'intero territorio nazionale nonché all'estero;

b) l'assunzione di servizi per l'esercizio di linee o collegamenti automobilistici, tranviari, filoviari, metropolitani, ferroviari, marittimi, lacuali, aerei ed elicotteristici, per il trasporto pubblico di persone e merci;

c) lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto pubblico di linea finalizzato a migliorarne il funzionamento, ad ampliarne la fruizione, a rendere più produttiva la gestione;

d) lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti, quali: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, servizio ed attività di rimozione autovetture, realizzazione e gestione di parcheggi, realizzazione e gestione di autostazioni e di attività ed esercizi commerciali nelle stesse, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, collettive;

e) l'attività di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento, formazione nel settore del trasporto pubblico della mobilità sia per conto terzi, sia per conto proprio.

2. Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, ed in ogni altra forma di collaborazione con terzi.

3. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e fideiussorie, ritenute opportune dall'organo amministrativo, che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n.216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 85.

4. La Società può partecipare in altre società, consorzi ed imprese esistenti e/o da costituire, siano essi pubblici e/o privati, che svolgano le attività specificate nel presente statuto o altre attività

industriali e/o commerciali alle stesse connesse o comunque tali da apportare un incremento del traffico sulle linee gestite sia direttamente che in associazione o in compartecipazione. Può, inoltre, partecipare a società per la gestione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici.

Articolo 3 - Sede

1. La Società ha sede in Taranto.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sopprimere, nei modi di legge, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici e dipendenze sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società decorre dalla data dell'atto costitutivo e fino al 31.12.2050.
2. La stessa può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Soci

1. Possono essere soci della Società, nella misura consentita dalla legislazione vigente: le Regioni, la Provincia di Taranto, i Comuni della Provincia Jonica, gli altri enti locali. Essi possono partecipare direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate e/o partecipate. E' consentita la partecipazione di istituti di diritto pubblico operanti nell'interesse delle comunità locali dell'area.
2. Potranno, altresì, essere soci, nella misura consentita dalla legislazione vigente, i soggetti privati italiani ed europei dell'Unione che presentino i requisiti tecnici e/o economico - finanziari coerenti con le finalità enunciate nell'art. 2.
3. La sussistenza e la rilevanza dei requisiti indicati al comma 2 verranno vagliate nelle procedure di evidenza pubblica per la loro scelta.
4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante nel libro dei soci.

TITOLO II - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Strumenti finanziari

Articolo 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 2.500.000,00 (duemilioni-cinquecentomila) suddiviso in n.250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
4. La partecipazione complessiva degli enti pubblici, indicati al precedente art. 5 - comma 1, è da considerarsi quale sommatoria degli enti partecipanti e non può superare la percentuale massima del capitale sociale loro attribuita dalla vigente legislazione.

5. La eventuale cessione di parte del capitale sociale avverrà mediante sottoscrizione di aumento del capitale o mediante cessione di azioni, nel rispetto dei limiti di suddivisione pubblico/privato stabiliti dalla vigente legislazione.

6. La eventuale cessione di azioni a soggetti privati avverrà previa scelta di questi mediante procedure ad evidenza pubblica da attuarsi, nel rispetto della normativa vigente, a cura dell'organo amministrativo.

7. Requisiti indispensabili per l'ingresso di soci privati nella società saranno, eminentemente, le specifiche competenze tecniche e/o tecnologiche nel settore dei trasporti, nonché la competenza finanziaria, la capacità economica adeguata a partecipare agli sviluppi della società in relazione al soggetto sociale. Il possesso di detti requisiti andrà adeguatamente documentato in base a richieste specifiche dell'organo amministrativo.

8. La società potrà favorire l'azionariato diffuso fra i suoi dipendenti, nei modi previsti dalla legge.

Articolo 7 - Azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili, sono tutte di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

4. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

5. La Società può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico o da almeno due consiglieri di amministrazione, fra i quali il Presidente del C.d.A..

6. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

7. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in garanzia sotto qualsiasi forma.

8. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni nominative, dovrà previamente offrirle in prelazione ai soci della propria categoria, pubblica o privata, o anche a soci dell'altra categoria, ove ciò non alteri il mantenimento dei diversi assetti proprietari pubblico/privati stabiliti dalla legislazione vigente.

9. A tal fine il socio offerente invierà agli oblati ed all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, la comunicazione della propria volontà e le condizioni di cessione.

10. L'organo amministrativo esprimerà, con deliberazione motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 6, anche per i soci pubblici, ai sensi dell'art. 2355 c.c., il proprio gradimento o il proprio diniego entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e ne darà tempestiva notizia all'offerente ed agli oblati.

11. Con il termine "trasferire", di cui sopra, si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza della quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o

usufrutto) su azioni e/o obbligazioni.

12. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra, - ove sia stato comunicato loro il gradimento dell'organo amministrativo, se necessario - darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci ed all'organo amministrativo.

13. In tale lettera dovrà essere manifestata la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni, offerte in vendita, salvo quanto stabilito al successivo comma 18.

14. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni offerte in vendita saranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

15. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiarerà di non essere d'accordo sulle condizioni di vendita - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - il prezzo verrà determinato, con equo apprezzamento, da un unico Arbitro scelto dal Presidente del Tribunale di Taranto su istanza della parte più diligente, ai sensi dell'art. 1349 Codice Civile.

16. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti, e la vendita si intenderà perfezionata per effetto della comunicazione delle condizioni di vendita stabilite dall'Arbitro.

Le spese del procedimento saranno a carico di ciascuna delle parti cedenti e della parte o delle parti cessionarie in misura del 50% per la prima e del 50% per la seconda o le seconde.

17. Fino a quando non sia stata osservata la procedura di cui sopra, qualsiasi negozio resterà inefficace nei confronti della società, pertanto, il socio cessionario (inteso nel senso di cui al comma 12) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi o patrimoniali inerenti alle azioni o alle obbligazioni.

18. Nei confronti della società, l'efficacia dei negozi di trasferimento delle azioni a terzi è subordinata al preventivo gradimento motivato dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2355 e dell'art. 2355/bis del Codice Civile.

19. Le condizioni del gradimento saranno:

a) l'ininfluenza del trasferimento sul mantenimento dei diversi assetti proprietari pubblico/privato stabiliti dalla legislazione vigente;

b) nel caso di trasferimento a soggetti privati, il documentato possesso di professionalità imprenditoriale, nonché di mezzi e di risorse idonee ad assicurare la migliore funzionalità del servizio pubblico, anche in termini di economicità.

20. In difetto di deliberazione positiva dell'organo amministrativo sulla domanda di gradimento, qualsiasi negozio resterà inefficace nei confronti della società, pertanto l'eventuale trasferimento non sarà iscritto nel libro soci, non darà diritto all'esercizio del voto né attribuirà alcun diritto amministrativo o patrimoniale nei confronti della società.

Articolo 8 - Aumenti di capitale - Diritto di opzione - Trasferibilità delle azioni

1. Il capitale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi del successivo art. 16, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2438 del Codice Civile. Le condizioni, i termini e le modalità di emissione delle nuove azioni, dei versamenti dovuti per le stesse ed il loro collocamento sono determinati dall'organo amministrativo.
2. Nel caso di aumento del capitale sociale è riservato ai vecchi azionisti il diritto di opzione in proporzione delle azioni da ciascuno possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice Civile.
3. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3, del c.c..
4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
5. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441 c.c., comma 8, se queste sono offerte ai dipendenti della società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge
6. La validità della deliberazione assembleare è subordinata al preventivo assenso scritto dei soci pubblici a sottoscrivere le azioni di nuova emissione a loro spettanti. La sottoscrizione dei soci pubblici può avvenire anche in misure diverse rispetto alla ripartizione percentuale delle azioni possedute, a condizione che la somma delle azioni di nuova emissione da essi sottoscritta assicuri il mantenimento della prevalenza del capitale pubblico locale nella misura stabilita dal legislatore.
7. Il socio il quale intenda cedere in tutto o in parte, i propri diritti di opzione, è tenuto ad offrirli ai soci della categoria, pubblica o privata, della quale fa parte, affinché, nel caso di accettazione della offerta, venga assicurato il mantenimento della proporzione tra capitale in mano pubblica e capitale in mano privata, stabilita dal legislatore.
8. Di tale volontà, e delle condizioni della cessione, egli darà comunicazione ai soci di cui sopra, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ad essi nonché all'organo amministrativo della società. L'organo amministrativo esprimerà, con motivata deliberazione, il proprio gradimento o il proprio assenso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e ne darà tempestiva notizia all'offerente e agli oblati.
9. Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci oblati accettasse l'offerta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'entità dell'aumento del capitale deliberato dalla Assemblea si intenderà automaticamente ridotta in misura tale da rispettare la proporzione di cui sopra.
10. Sulle quote dovute dai soci in mora nei versamenti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di tre punti, salvo il diritto dell'organo amministrativo di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2344 c.c..

Articolo 9 - Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera dell'Assemblea, a norma e con le modalità di legge, e nei limiti indicati dall'art. 2412 c.c., obbligazioni nominative.
2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare dal verbale redatto dal notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c..

TITOLO III - Organi sociali. L'Assemblea

Articolo 10 - Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale, purché nella provincia di Taranto.
4. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.
5. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 11 - Riunioni

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio; quando particolari esigenze lo richiedono detto termine può essere prolungato sino a centoottanta giorni previa motivata delibera dell'organo amministrativo di utilizzo del maggior termine, e comunque, nel rispetto del dettato dell'art. 2364, secondo comma, del c.c..
2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno per deliberare sulle materie di propria competenza a norma di legge e dello Statuto ovvero sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dalle leggi.
4. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
5. L'Assemblea dei Soci, inoltre, è convocata dall'organo amministrativo nel caso in cui è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale; nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 12 - Convocazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con

mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione e degli organi di controllo ed il rappresentante comune degli obbligazionisti quando questo sia nominato, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

4. Qualora la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione dovrà essere eseguita mediante pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 13 - Intervento

1. Il diritto di intervenire all'Assemblea spetta agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Tale diritto viene esercitato con l'osservanza di quanto disposto dagli art. 2370 e 2372 del Codice Civile.

Articolo 14 - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti o loro rappresentanti ad intervenire, per accertare l'identità dei presenti, per constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire il modo di votare, accertare i risultati della votazione.

3. L'Assemblea nomina un Segretario che potrà essere scelto anche tra i Dirigenti o i Responsabili degli uffici aziendali.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono richieste le maggioranze prescritte dal Codice Civile art. 2368 e 2369.

Articolo 16 - Verbale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un notaio, scelto dal Presidente dell'Assemblea, che assume le funzioni di Segretario.

Articolo 17 - Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.

2. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina l'Amministratore Unico od i Consiglieri di Amministrazione e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei conti, l'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nonché i propri componenti, dotati di esperienza pluriennale nel settore del Trasporto Pubblico Locale, anche all'interno degli organismi di gestione, consorzi, raggruppamenti e organismi di cui il CTP spa fa parte. Determina, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci, del Revisore Legale dei conti e dei membri dell'Organismo di Vigilanza, delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci, del Revisore Legale dei conti e dell'Organismo di Vigilanza, delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e comunque si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c..

TITOLO IV - Amministrazione

Articolo 18 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque componenti, compreso il Presidente, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, nominato con le modalità di composizione previste dal D.L. 6 Luglio 2012 n.95 convertito in Legge 7 Agosto 2012 n.135 e ss. mm.ii. e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

2. L'Amministratore Unico, i Consiglieri di Amministrazione ed il loro Presidente sono eletti dall'Assemblea con votazione separata per il Presidente e per i Consiglieri, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Essi potranno essere anche non soci o non rappresentanti organici dei soci.

4. Dovranno essere scelti tra persone provviste di adeguata competenza e che vantino esperienze gestionali, tecniche ed amministrative.

5. Nella votazione di Assemblea di nomina dell'organo amministrativo, ciascuna azione dà diritto ad un voto. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulteranno eletti i più anziani di età.

6. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico o di Consigliere di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che

sono in lite con la Società. Si applica l'art. 2382 c.c. ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A.

Articolo 19 - Sostituzioni

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altre cause, uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

2. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso si procede senza indugio alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea viene convocata senza indugio dal Collegio dei Sindaci perché provveda alle nuove nomine. In tal modo si procede anche in caso di cessazione per qualunque causa dell'Amministratore Unico.

3. I Consiglieri di Amministrazione decaduti ai sensi del comma precedente restano in carica sino alla rielezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Compensi

1. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, da attribuire ai componenti dell'organo amministrativo viene fissato dall'Assemblea dei Soci entro i limiti previsti dalla legge. Non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano messe a disposizione di tutti i consiglieri.

Articolo 22 - Deleghe e attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno su proposta del Presidente, un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli art. 2423 - 2443 - 2446 - 2447 del Codice Civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualunque momento revocare la delega delle proprie attribuzioni senza che ciò dia diritto a risarcimento alcuno.

5. Il Consiglio nomina un Segretario scelto tra i Dirigenti o i Responsabili degli uffici aziendali.

Articolo 23 - Convocazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, ovvero dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata consegnata alle poste o consegnata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail), almeno due giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza il predetto termine è ridotto ad un giorno. I Consiglieri ed i Sindaci avranno cura di comunicare alla Società il proprio domicilio, o la propria casella di posta elettronica, ove ricevere le comunicazioni.

3. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 24 - Validità riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

3. In caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

4. Della riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25 - Poteri

1. L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge, o perché previsti dal presente Statuto, sono demandati alla competenza dell'Assemblea. All'organo amministrativo è affidata la disciplina di quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

2. L'organo amministrativo può deliberare la nomina e la revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri.

3. E' competenza dell'organo amministrativo l'introduzione e l'implementazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché dei programmi e degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO V - Firma e Rappresentanza Sociale

Articolo 26 - Legale rappresentanza

1. La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti dall'organo amministrativo, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati ovvero al Direttore Generale.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, vigilano sulla gestione e sul buon andamento della Società.

TITOLO VI - Direttore Generale

Articolo 27 - Direttore Generale, nomina e poteri

1. L'Assemblea, di concerto con l'organo amministrativo, nel rispetto delle norme e procedure vigenti, può nominare un Direttore Generale, dotato di esperienza nel settore di attività della società, al quale attribuire i relativi poteri.

2. La deliberazione di nomina del Direttore Generale ne determinerà i compiti, la retribuzione, le funzioni e, se del caso, conferirà i necessari poteri di rappresentanza della Società da iscrivere nell'apposito registro delle Imprese.

TITOLO VII - Collegio Sindacale

Articolo 28 - Composizione, durata, sostituzioni, compiti

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati ai sensi del Codice Civile e del D.P.R. 30/11/2012 n.251. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

2. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 c.c..

4. Tutti i componenti del collegio sindacale devono esser scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei conti.

5. Il Collegio svolge i compiti e le prerogative previste dal Codice Civile e dalla normativa in materia. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403 del c.c..

Articolo 29 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art.2399 del C.C. e che sono stati sospesi dall'iscrizione al registro dei Revisori Legali dei conti.

Articolo 30 - Retribuzione, riunioni, doveri e responsabilità

1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.

2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

4. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e

la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Articolo 31 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito registro e nominato dall'Assemblea.
2. Nel caso in cui la Società ricorresse al capitale di rischio o fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile dovrà essere svolto da una società di revisione.
3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..
4. I soggetti incaricati del controllo contabile sono soggetti alle disposizioni del c.c., in particolare dell'art. 2407, e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

TITOLO VIII - Bilancio della Società

Articolo 32 - Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo deve redigere il Bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione di Gestione, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 33 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti a riserva in conto capitale, il residuo può essere destinato dall'Assemblea a speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disposti in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 34 - Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso - che si riterranno infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto - ed acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, in tutti i casi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, normative e regolamentari in materia di raccolta del risparmio tra i soci.
2. Sempre per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre chiedere e utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti di qualsiasi natura disposti per il settore del trasporto pubblico locale dalla Provincia di Taranto e della Regione

Puglia - anche in attuazione dei contratti vigenti regolanti lo svolgimento dei servizi di tra- sporto pubblico locale - ovvero dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti e organismi pubblici o privati.

3. Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.Lgs. n. 185/1993 e D.Lgs. n. 415/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IX - Recesso, Scioglimento e disposizioni finali

Articolo 35 - Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater c.c..

2. L'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del Revisore Legale dei conti, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.

3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

Articolo 36 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, come indicate all'art. 2484 c.c. o da leggi speciali, l'organo amministrativo deve procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..

2. L'organo amministrativo conserva, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

3. L'organo amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea perché deliberi sulla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 37 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.

Articolo 38 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.